

BOZZA DI SINTESI DELLE PROPOSTE DI LEGGE C.1969 E C.2446 IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SULLA BASE DEI PRINCIPI INDICATI DAL RELATORE

Art.1

(Ruolo unico della docenza universitaria)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la docenza universitaria è riorganizzata in un ruolo unico articolato in tre fasce.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro e non oltre un mese dalla trasmissione del decreto stesso, sono definite le modalità per l'accesso alle singole fasce e le modalità per l'accesso da una fascia alla fascia superiore

Art.2

(Inquadramento nel ruolo unico dei professori e dei ricercatori in servizio)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, i professori, i ricercatori e gli assistenti ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo unico di cui all'articolo 1 con le seguenti modalità: a) nella prima fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori ordinari e straordinari; b) nella seconda fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei professori associati, confermati e non; c) nella terza fascia, i soggetti già inquadrati nei ruoli dei ricercatori e gli assistenti ordinari.

Art.3

(Valutazione della maturità scientifica)

1. Possono accedere ai concorsi per l'immissione in ruolo nella prima fascia, nella seconda fascia e nella terza fascia i cittadini italiani o stranieri che abbiano conseguito il riconoscimento del livello di maturità scientifica riferito alla singola fascia attraverso una procedura di valutazione effettuata da commissioni nazionali, composte da nove membri, di cui sei eletti tra i professori universitari di ruolo afferenti alle relative aggregazioni di settori scientifici disciplinari e tre sorteggiati da una lista di esperti stranieri.
2. I professori universitari di ruolo candidati a far parte delle commissioni nazionali sono eletti al primo turno se conseguono un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti il corpo elettorale di riferimento e al secondo turno con la maggioranza semplice dei voti espressi.
3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono definiti i criteri per la valutazione della maturità scientifica e per l'iscrizione degli esperti stranieri nella lista di cui al precedente comma con particolare riferimento alla distinzione per settori disciplinari e alla conoscenza della lingua italiana
4. Al fine di poter conseguire il riconoscimento della maturità scientifica relativamente a ciascuna delle tre fasce è necessario che sia espresso un giudizio favorevole da parte di almeno 5 dei 7 membri della commissione. La valutazione della maturità scientifica relativa

a ciascuna fascia ha validità quadriennale. Essa non dà diritto a essere assunti e costituisce esclusivamente un requisito imprescindibile ai fini della partecipazione ai concorsi per l'ammissione nel ruolo unico dei cui all'articolo 1

5. Le commissioni restano in carica per due anni. Al termine del mandato coloro che sono stati eletti o sorteggiati non possono essere rieletti o sorteggiati per le tre tornate elettorali successive

Art.4

(Concorsi per l'accesso al ruolo unico)

1. Ciascun ateneo bandisce concorsi per l'accesso ad una delle tre fasce del ruolo unico dell'articolo 1.
2. Per ciascun concorso bandito viene istituita con decreto rettorale una commissione di sei componenti, tre dei quali sono nominati dall'ateneo in base alle norme del proprio statuto. Gli altri tre membri della commissione vengono sorteggiati dalla lista nazionale dei professori di ruolo del settore disciplinare relativo al concorso bandito. Uno dei sei membri deve comunque essere un professore della disciplina messa a concorso.
3. Al termine della procedura concorsuale vengono nominati i vincitori del concorso. E' vietata la possibilità di qualificare quali idonei i soggetti non vincitori del concorso.

Art.5

(Controllo del livello di maturità scientifica)

1. Decorsi cinque anni dalla data in cui un docente appartenente ad una delle tre fasce è stato assunto, la commissione di cui al comma 1 dell'articolo 3 sottopone il docente stesso ad una nuova valutazione di maturità scientifica, effettuata sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Qualora 4 membri su sette della commissione di cui al comma 1 dell'articolo 3 valutino negativamente la maturità scientifica del docente, la sua retribuzione va a totale carico dell'ateneo e la sua progressione stipendiale per classi di anzianità resta bloccata per un periodo di 6 anni

Art.6

(Qualità complessiva del reclutamento presso gli atenei)

1. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmette annualmente al Ministero della ricerca e dell'università una relazione sulle modalità di reclutamento dei docenti universitari da parte di ciascun ateneo
2. Sulla base della relazione di cui al comma 1, vengono definiti annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca criteri generali disciplinanti le modalità di reclutamento dei docenti universitari con particolare riguardo alla mobilità tra università italiane e tra università italiane e quelle estere.

Art.7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.164 e tutte le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge
2. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il ricorso a procedure di assunzione di natura straordinaria dei professori universitari